

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

(68^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati » (1142) (D'iniziativa del senatore Marchisio) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 784, 786
ZAMPIERI, relatore 784

« Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (1759) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 781, 782, 783, 784
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno 782, 784
BATTAGLIA 783
BONAFINI 782, 783
FABIANI 782, 783
GIANQUINTO 782, 784
LEPORE, relatore 782, 783
PALUMBO 783
PREZIOSI 783

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (1759)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore

della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge è di una tale semplicità che credo non potrà incontrare opposizioni, considerata anche la materia da esso trattata. Esso tende infatti ad adeguare il contributo che lo Stato versa alla Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia; Fondazione istituita a suo tempo per celebrare il quarto centenario del Banco di Napoli e, dopo alterne vicende, riportata alla sua originaria natura di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542. Con lo stesso decreto si disponeva anche che lo Stato concorresse nelle spese per il mantenimento dei minori assistiti dalla Fondazione nella misura di lire 2.000.000 annui.

Oggi, però, tale contributo è divenuto pressochè nullo, oltre che per i noti effetti della svalutazione, anche e soprattutto per il fatto che i redditi di cui la Fondazione poteva disporre — redditi una volta molto forti, derivanti da alcuni stabili affittati alla NATO — sono sensibilmente ridotti. Ora, se si pensa a quello che è stato in questi anni l'aumento delle spese in genere, e di quelle dell'assistenza all'infanzia in particolare, è ovvio che una rivalutazione del contributo stesso si rende necessaria; ed a ciò provvede appunto il disegno di legge, che con l'articolo 1 determina la misura di esso in lire 70.000.000 annui, a decorrere dall'anno finanziario 1966, stabilendo inoltre all'articolo 2 la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000. Desidero, a questo proposito, ricordare che la stessa cosa è stata fatta per l'Albergo dei poveri, il contributo in favore del quale è stato appunto recentemente rivalutato in 70 milioni di lire.

In considerazione di quanto sopra esposto, non mi resta che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, sul quale anche la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente.

F A B I A N I. Siamo anche noi favorevoli al provvedimento.

G I A N Q U I N T O. Ribadiamo però la necessità di unificare tutte le forme d'assistenza.

A M A D E I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il rappresentante del Governo non può che unirsi all'onorevole relatore nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori ricoverati dalla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia, è fissato in lire 70.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1966.

G I A N Q U I N T O. Non potrebbe darsi che il Banco di Napoli avesse necessità di rinsanguare il proprio bilancio?

B O N A F I N I. Da parte mia vorrei avanzare qualche osservazione.

Non entro nel merito delle finalità della Fondazione, poichè le conosco perfettamente. Mi chiedo però se il Banco di Napoli non sia in grado di poter oggi sopperire esso stesso, con le proprie disponibilità ed i propri utili di bilancio, alle necessità della Fondazione che a suo tempo istituì.

L E P O R E, *relatore*. La Fondazione non ha più nulla a che vedere col Banco di Napoli. Quest'ultimo, a suo tempo, la dotò di beni stabili e di altri beni, e la Fondazione provvede autonomamente ai propri bisogni,

anche se aiutata dallo Stato con il modesto contributo di 2.000.000 di lire annui; tanto è vero che attualmente la Fondazione non è retta dal Banco di Napoli, bensì da un Commissario governativo.

BONAFINI. Nel titolo del disegno di legge si parla di « Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli... ». Per questo pongo un preciso quesito circa la situazione di quell'Ente.

PALUMBO. La situazione è in questi termini: il Banco di Napoli istituì la Fondazione per l'assistenza all'infanzia dotandola di una certa quantità di beni, e ad essa, con decreto luogotenenziale, venne conferita personalità giuridica di diritto pubblico. Quindi, pur portandone ancora il nome, la Fondazione non ha assolutamente più nulla a che vedere col Banco di Napoli.

PREZIOSI. La Fondazione, che è tra quelle veramente benemerite della città di Napoli, con i mezzi attuali non può più andare avanti; ma il Banco di Napoli non è affatto tenuto ad occuparsene.

PRESIDENTE. In effetti la Fondazione vive di vita propria, e un ente a sè. Il Banco di Napoli non ha più con essa alcun legame.

BONAFINI. Se così stanno le cose, e considerando l'entità dell'apporto oggi richiesto allo Stato, riterrei opportuno che la Fondazione cambiasse denominazione, onde evitare equivoci.

LEPORE, relatore. Vorrei ancora far presente ai colleghi che oggi con 2 milioni annui si assistono solo nove fanciulli, mentre con il contributo proposto dal provvedimento sarebbe possibile assisterne, naturalmente, molti di più.

FABIANI. Desidero aggiungere, alla dichiarazione fatta nel corso della discussione generale, quanto segue.

Il problema dovrebbe, per la verità, essere inquadrato in quello del riordinamento generale dell'assistenza all'infanzia; ma in questo caso il discorso diverrebbe molto ampio e ci costringerebbe a ritornare sulla nostra decisione di votare a favore del disegno di legge, il quale costituisce il solito provvedimento di carattere inorganico, con utilità contingente. Riprenderemo quindi l'argomento in un momento più opportuno.

Quanto alla questione sollevata dal collega Bonafini, desidero precisare che il nostro voto favorevole è stato determinato proprio dal fatto che eravamo convinti dell'assenza di qualsiasi legame attuale tra il Banco di Napoli e la Fondazione. Così, non ha alcuna importanza la questione della denominazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

A favore della medesima Fondazione è concesso, altresì, un contributo straordinario di lire 35.000.000.

BATTAGLIA. È ben chiaro che tale contributo verrà concesso una sola volta?

PRESIDENTE. L'articolo parla di « contributo straordinario ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono iscritti ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 105.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte dei maggiori proventi di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

G I A N Q U I N T O . Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Darò il mio voto favorevole al disegno di legge, ma con l'auspicio che il Governo provveda quanto prima a normalizzare la situazione amministrativa dell'Ente, che oggi abbiamo appreso essere retto da un Commissario. Può assumere il rappresentante del Governo un impegno in questo senso? Può assicurarci che al più presto il Commissario governativo verrà sostituito da organi democraticamente eletti?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo questa sua richiesta e procurerò che, nella sede opportuna, sia giustamente valutata.

G I A N Q U I N T O . In una prossima riunione ella dovrebbe fornirci in merito delle notizie precise. Ad esempio, esiste un termine per la gestione straordinaria?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che tale termine esista, ma in merito potrò esserle più preciso in una prossima seduta.

Ad ogni modo, desidero ricordare ancora una volta alla Commissione che la Fondazione si è sempre prodigata e si prodiga per assistere l'infanzia abbandonata nel miglior modo possibile, per cui ogni intervento in suo favore è quanto mai opportuno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marchisio: « Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati » (1142)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marchisio: « Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge, già assegnatoci in sede referente, è stato poi dalla Presidenza del Senato, su richiesta unanime della Commissione, assegnato a noi in sede deliberante.

Z A M P I E R I , *relatore*. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordino strutturale e sulla revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) dispone che « i tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte delle strade statali » e che « resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali » suddetti; dispone inoltre che « gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'ANAS », ed altresì che « gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corso stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'ANAS, al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere ».

In base a tale disposto di legge l'ANAS concede con rapida procedura i suoi visti, o

benessere, ai lavori ed opere per servizi pubblici all'interno degli abitati, eseguiti o concessi dai Comuni, senza pretendere alcun compenso. Nè potrebbe avvenire il contrario, dato il chiaro disposto della legge tendente soltanto ad evitare lavori alterativi della struttura stradale, nè potrebbero esser esatti compensi che la legge non prevede.

L'articolo 7, lettera c), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sulla classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico sancisce che sono comunali le « strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strada statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti ».

Ora, mentre la citata legge n. 59 del 1961 dà le univoche disposizioni su richiamate in ordine agli adempimenti del Comune per i servizi urbani, non esistono disposizioni per i medesimi adempimenti sui tratti interni di strade provinciali se non quelle, in parte modificate o superate, contenute nel testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, dove, tra l'altro, si parla di licenza da concedersi (articolo 5) « dall'ente cui le strade appartengono » per (articolo 2) « fare opere o depositi, anche temporanei » o (articolo 4) per stabilire « nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali », e dove ancora (articolo 7) si dice che « in ogni caso le domande » dirette a conseguire le licenze « debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sarà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata ».

Altre disposizioni non esistono, se non sono sfuggite al vostro relatore, che possono interessare la questione affrontata dal disegno di legge in esame, il quale tende ad estendere ai tratti interni delle strade provinciali le norme vigenti per quelli delle strade statali.

I lavori che i Comuni intraprendono sulle traverse delle strade provinciali non sono che lavori inerenti a servizi pubblici (acqua potabile, scarichi, illuminazione, fognatura,

condutture di gas, ed altro analogo e necessario), per cui un'applicazione delle vaghe norme, estranee d'altro lato ai servizi pubblici cui i Comuni sono tenuti, contenute in quella parte che ancora abbia vigore del citato testo unico del 1933 appaiono, dopo trentatré anni e nel ritmo di vita contemporanea, del tutto fuori luogo: esse si prestano spesso ad interpretazioni ed applicazioni estensive, irrazionali ed anche illegali (fino al punto da far esigere la presentazione di progetti tecnici dettagliati e di pagamenti di diritti per il rilascio d'una licenza *in formis* talora accompagnata da disciplinare del tutto ingiustificato per lavori anche inerenti ai servizi pubblici comunali), con il risultato di ritardare l'esecuzione di opere indispensabili e di addossare ai Comuni spese non lievi, contraddicendo all'interesse della popolazione ed accentuando un *iter* burocratico non più ammissibile.

Occorre perciò dare una disciplina legislativa per quanto attiene ai tronchi di strade provinciali attraversanti abitati con popolazione non superiore ai ventimila abitanti per i lavori connessi ai servizi pubblici comunali; disciplina legislativa il cui approntamento, tra l'altro, contrastanti o non uniformi interpretazioni del testo unico n. 1740 del 1933, e talora anche arbitri o ritenute competenze, impongono di affrettare se si voglia difendere l'interesse, l'igiene, il buon ordine, il progresso, la stessa civiltà delle popolazioni rappresentate dai Comuni; questi, infatti — è la convinta affermazione personale del vostro relatore — dopo la società naturale coniugale e dopo quella parimenti naturale della famiglia, costituiscono il primo agglomerato sociale delle cellule rappresentate dalle due o nominate primordiali società, donde il rispetto verso i Comuni e il riconoscimento esplicito e reale della loro autonomia amministrativa, non in contrasto con la società nazionale.

A questa disciplina tende il disegno di legge in esame, presentato il 21 aprile 1965 dal senatore Marchisio; disegno di legge che, sostanzialmente, come già detto, estende alle traverse stradali provinciali le disposizioni dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sulle traverse statali; il tutto per i Co-

munj fino a ventimila abitanti, atteso che per quelli con popolazione superiore le traverse in ogni caso sono comunali e non possono verificarsi gli inconvenienti lamentati.

Il vostro relatore, per gli esposti motivi, è favorevole all'approvazione con emendamenti formali — di cui il Presidente darà comunicazione in sede di esame degli articoli — del disegno di legge e desidererebbe che l'approvazione avvenisse senza altri indugi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per i tratti di strade che attraversano abitati con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e facenti parte della rete delle strade provinciali, giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti coi suddetti tratti di strada; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'Amministrazione provinciale, al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Per i tratti di strade che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competen-

za dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.

Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Nulla è dovuto all'Amministrazione provinciale per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.

Il relatore, senatore Zampieri, propone di sostituire le parole: « all'Amministrazione provinciale » con le altre: « alla Provincia ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari